Pubblicato il 14/01/2019

N.00141 2019 REG.PROV.CAU.
N. 14493/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14493 del 2018, proposto da

rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma "*La Sapienza*", Università degli Studi di Bari "*Aldo Moro*", Università degli Studi di Messina e Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti non costituiti in giudizio;

nei confronti

non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi

allegati ove applicabili a IMAT;

- del D.M. n. 385/2018 nella parte in cui non consente l'ammissione del ricorrente al corso di laurea scelto;

- del D.M. n. 385/18 nella parte in cui dispone che la prova di ammissione "*è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment*";

- del medesimo D.M. n. 385/18 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "*avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia*";

- del medesimo D.M. n. 385/18 nella parte in cui dispone che "*la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti*" così distinti "*due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica*";

- dell'allegato I (art. 9) al medesimo D.M. n. 385/18 nella parte in cui dispone che "*il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR*";

- di tutti i verbali, anche non conosciuti, relativi alla correzione della prova sostenuta dal ricorrente in relazione al test per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in inglese a.a. 2018/2019;

- del provvedimento di natura sconosciuta con cui la commissione ha deciso di non considerare la risposta corretta fornita alla domanda n. 57 dal candidato corrispondente al n. 54 ministeriale, nel test di accesso IMAT a.a. 2018/2019;

- ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 385, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

- del Bando di ammissione ai corso di laura in facoltà di Medicina e Chirurgia in

inglese (IMAT) a.a. 2018/2019 dell'Università in epigrafe;

- della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "*tenuti ad adottare*" un "*format del verbale di esame*".

- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea IMAT in medicina e chirurgia per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito *www.universitaly.it*, in data 10 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

- del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

- del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

- di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 385/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

- del D.M. 385/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o

in caso di rinunce;

- del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica *ex* art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso sia fondato sotto il profilo - potenzialmente decisivo ai fini della definizione della controversia in esame - della contestata esclusione (probabilmente per un erroneo funzionamento del lettore ottico) di una risposta esatta (il quesito n. 57 del compito svolto dal candidato, corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale) dal punteggio assegnato al ricorrente, risultando dagli atti di causa che costui abbia apposto sulla propria

scheda un segno in corrispondenza della relativa casella;

Ritenuto, pertanto, che non vi sia alcuna ragione per non attribuire al candidato anche il conseguente punteggio aggiuntivo di 1,50, atteso che, se è vero che l'amministrazione, in linea generale, non può che fare riferimento alle risultanze fornite dal lettore ottico, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze, essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo onde pervenire alle conclusioni che ritiene più corrette, indipendentemente dall'esito dell'esame automatico dei sistemi ottici (in tal senso, T.A.R. per la Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 8680/2010);

Rilevato, altresì, che, sempre ad un sommario esame, emerge dalla documentazione in versata in giudizio che tale punteggio supplementare consentirebbe al ricorrente – attualmente al n. della graduatoria – di conseguire un punteggio complessivo di 36,90, con conseguente collocazione in posizione utile per l'accesso ad almeno una delle facoltà prescelte;

Ritenuto, quindi, alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni juris* nonché, *prima facie*, dal prescritto *periculum in mora*;

Ritenuto che al pregiudizio dedotto da parte ricorrente possa ovviarsi ordinando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, ad un riesame della prova svolta dal ricorrente, tenendo conto dei rilievi e delle considerazioni fin qui svolti;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Considerato, infine, che il carattere propulsivo della presente ordinanza giustifica l'integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare in epigrafe e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ordinando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di procedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 novembre 2019, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO